

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA URBANISTICA PER L'ACCELERAZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO REGIONALE

RELAZIONE

Per incentivare lo sviluppo del Piemonte, occorre semplificare le modalità di impiego dei numerosi fondi (europei, nazionali e regionali) a beneficio della realizzazione di programmi e progetti, nonché abbreviare le relative tempistiche procedurali. L'attuale durata e complessità delle procedure può infatti rappresentare una limitazione alla "messa a terra" delle risorse, soprattutto quelle eccezionalmente stanziare in un periodo circoscritto (ad esempio in relazione al PNRR).

Alla Regione Piemonte sono infatti assegnati poco meno di 1,5 miliardi di euro a titolo di finanziamenti afferenti al Programma Regionale Piemonte FESR (Fondo europeo di Sviluppo regionale) 2021-2027, oltre 1,7 miliardi di euro di finanziamenti PNRR, la cui spesa va rendicontata entro il 2026, circa 820 milioni di euro del Programma Sviluppo e Coesione 2021-2027, poco più di 400 milioni del Programma Operativo Complementare in chiusura al 2026 e gli oltre 750 milioni di euro del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027. Tali fondi, destinati a finanziare spese di investimento, anche di natura infrastrutturale, sono suscettibili di necessitare per la loro messa a terra, di modifiche alle pianificazioni urbanistiche e l'orizzonte temporale per la rendicontazione delle relative spese è, nella maggior parte dei casi, particolarmente stringente.

Per tali ragioni, per il periodo connesso al ciclo della programmazione europea 2021-2027 e all'orizzonte temporale del PNRR, nonché alla definizione della revisione della legge urbanistica regionale, ossia per un periodo transitorio che potrà arrivare fino al 31 dicembre 2030, saranno in vigore disposizioni temporanee e urgenti, finalizzate a ridurre i tempi delle conferenze per le modifiche agli strumenti di pianificazione per l'approvazione di progetti e interventi finanziati con fondi europei, statali o regionali. La norma si affianca alle già importanti semplificazioni introdotte dalla normativa statale fra cui l'articolo 38 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2023 n.36 "*Localizzazione e approvazione del progetto delle opere*" da parte delle amministrazioni che, a livello regionale, risulta già declinato dalla variante semplificata descritta dall'articolo 17 bis comma 15 bis della L.R.56/77.

Lo sviluppo del Piemonte è altresì legato ad interventi strategici di interesse regionale per i quali sono previste analoghe norme di semplificazione procedimentale.

La legge agisce sui differenti modelli procedurali afferenti sia alle modifiche agli strumenti urbanistici derivanti da interventi non ancora sviluppati a livello progettuale e per i quali è necessaria una variante urbanistica di tipo strutturale o parziale, sia alle modifiche agli strumenti urbanistici derivanti da interventi già sviluppati a livello progettuale che si attuano attraverso le varianti semplificate, per la quali è altresì prevista la possibilità di approvare la sola variante se le dimensioni delle aree sono inferiori a 10 ettari.

In particolare, la legge persegue le finalità di accelerazione dello sviluppo economico regionale, semplificazione ed efficacia come segue:

- in relazione a programmi/progetti finanziati con fondi europei, statali o regionali, non ancora sviluppati a livello edilizio, nonché per gli interventi di interesse strategico regionale, le varianti urbanistiche di carattere strutturale propedeutiche alla conformità dei progetti con i Prg hanno tempi ridotti per la prima conferenza da 60 a 30 giorni, per la seconda conferenza da 90 a 45 giorni e da 60 a 30 giorni per la pubblicazione e la formulazione delle osservazioni, prolungati fino a 45 giorni in caso di valutazione ambientale strategica;
- per i progetti finanziati con fondi europei, statali o regionali, già sviluppati a livello edilizio, nonché per gli interventi di interesse strategico regionale, le varianti semplificate, di cui all'articolo 17bis della legge regionale 56/1977 di approvazione dei progetti e delle relative modifiche

urbanistiche, si svolgono con una riduzione dei tempi di pubblicazione e osservazione, nonché di espressione del parere conclusivo della conferenza di servizi;

- al fine del coordinamento procedurale i tempi per la redazione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica sono ridotti da 60 a 30 giorni;
- anche in assenza del progetto edilizio, la variante semplificata può essere utilizzata per il conseguimento della conformità urbanistica dell'intervento se l'area d'intervento è inferiore a dieci ettari.

In un'ottica di ulteriore snellimento procedurale, l'avvio delle conferenze potrà avvenire anche prima dell'effettiva validità del finanziamento connesso al progetto, così che i tempi di attesa del finanziamento possano essere impiegati per la soluzione degli aspetti urbanistici che diventeranno efficaci solo a seguito della conferma ufficiale circa l'acquisizione delle risorse.

La Regione prevede inoltre modalità di finanziamento prioritariamente ai comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti per la redazione delle varianti urbanistiche funzionali alle finalità dei finanziamenti europei, statali e regionali nonché funzionali ad interventi di interesse strategico regionale.

Al fine di ottimizzare la gestione del processo urbanistico nei casi di revisione del piano regolatore generale (PRG), di variante generale al PRG e di nuovo PRG per il Comune di Torino ed i capoluoghi di Provincia è prevista l'attivazione di una cabina di regia, affiancata da un eventuale tavolo tecnico.

E' previsto infine che la Giunta regionale relazioni periodicamente al Consiglio regionale sull'attuazione e sui risultati ottenuti secondo le finalità della legge.

La legge è articolata come segue.

Articolo 1

L'articolo 1 (Finalità e ambito temporale di applicazione) illustra le finalità della legge, ossia la più efficace attuazione dei programmi e progetti relativi a interventi finanziati con fondi europei, statali, in particolare relativi al PNRR, o regionali, nonché degli interventi dichiarati di strategico interesse regionale, dall'entrata in vigore della legge fino al 31 dicembre 2030.

Articolo 2

L'articolo 2 (Interventi di interesse strategico regionale) definisce le caratteristiche degli interventi dichiarabili di interesse strategico regionale e individua i possibili proponenti degli stessi.

Articolo 3

L'articolo 3 (Riduzione dei termini per le varianti strutturali) riduce a 30 giorni i termini per la prima conferenza di copianificazione e valutazione, a 45 giorni i termini per la seconda conferenza in caso di varianti strutturali, nonché a 30 giorni la fase di pubblicazione e contestuale presentazione delle osservazioni, prolungati a 45 giorni in caso di valutazione ambientale strategica; si prevede inoltre che il termine per l'emissione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, a seguito dell'acquisizione dei pareri delle autorità competenti, sia ridotto a 30 giorni.

Articolo 4

L'articolo 4 (Riduzione dei termini per le varianti semplificate) riduce a 15 giorni i termini della fase di pubblicazione e presentazione delle osservazioni, prolungati a 45 giorni in caso di valutazione ambientale strategica, e riduce a 15 i giorni per la conclusione della conferenza a seguito della pubblicazione; l'articolo prevede inoltre che, anche in assenza del progetto edilizio, la variante semplificata possa essere utilizzata per il conseguimento della conformità urbanistica

dell'intervento se l'area d'intervento è inferiore a dieci ettari e che il termine per l'emissione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, a seguito dell'acquisizione dei pareri delle autorità competenti, sia ridotto a 30 giorni.

Articolo 5

L'articolo 5 (Termine per l'avvio dei procedimenti), in relazione al termine per l'avvio dei procedimenti di cui agli articoli 2 e 3, introduce la possibilità di avviare motivatamente i suddetti procedimenti anche nelle more della concessione del finanziamenti.

Articolo 6

L'articolo 6 (Disposizioni per la città di Torino e per i capoluoghi di provincia) consente alla città di Torino e ai capoluoghi di provincia l'attivazione di una cabina di regia con componenti politici, ed eventuale tavolo tecnico, che garantisca un efficiente svolgimento dell'iter di pianificazione urbanistica per l'approvazione di varianti generali al PRG e di nuovi PRG. Per i procedimenti in oggetto è prevista la riduzione delle tempistiche della seconda conferenza di copianificazione.

Articolo 7

L'articolo 7 (Clausola valutativa) dispone il rendiconto periodico da parte della Giunta regionale al Consiglio regionale sull'attuazione delle norme in argomento.

Articolo 8

L'articolo 8 (Norma finanziaria) dispone lo stanziamento di 400 mila euro per il primo anno e di 500 mila euro per ciascuno dei due anni seguenti per l'attuazione della legge nel periodo di vigenza dell'esercizio finanziario 2025-2027, prevedendo il finanziamento delle varianti di cui alla presente legge, nonché delle varianti parziali attivate per la medesima finalità della legge, stabilendo un criterio di priorità per i comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.

Articolo 9

L'articolo 9 (Dichiarazione d'urgenza) stabilisce la dichiarazione di urgenza della legge.

Art. 1.

(Finalità e ambito temporale di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano per le modifiche agli strumenti urbanistici vigenti ai fini dell'attuazione di programmi e progetti relativi a interventi finanziati con fondi europei, statali, in particolare inerenti al PNRR o regionali,.
2. Le disposizioni si applicano, altresì, a programmi e progetti dichiarati con deliberazione della Giunta regionale di interesse strategico regionale, come definiti all'articolo 2, comunque con un investimento privato non inferiore a cinque milioni di euro.
3. Per i procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, come definiti ai commi 1 e 2, si applicano le presenti disposizioni per l'iter residuo; sono fatti salvi tutti gli adempimenti già attuati.
4. Le disposizioni della presente legge cessano la loro efficacia il 31 dicembre 2030.

Art. 2.

(Interventi di interesse strategico regionale)

1. Sono considerati di interesse strategico regionale gli interventi con investimenti pubblici o privati che garantiscono il potenziamento dell'attrattività del territorio, il consistente aumento delle soglie occupazionali e rientrano nelle politiche di sviluppo regionale.
2. Gli interventi strategici di cui al presente articolo possono essere individuati dalla Regione o su proposta degli enti locali.

Art. 3.

(Riduzione dei termini per le varianti strutturali)

1. Per l'approvazione delle varianti strutturali di cui all'articolo 1 e 2, funzionali alle finalità dei finanziamenti, che non abbiano ancora sviluppato gli interventi alla scala edilizia, i termini della prima, della seconda conferenza di copianificazione e valutazione, previsti agli articoli 15 e 17, comma 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), sono ridotti rispettivamente a 30 e 45 giorni.
2. I termini per la pubblicazione del progetto preliminare di variante e per la contestuale presentazione delle osservazioni sono ridotti a complessivi 30 giorni o 45 giorni in caso di assoggettamento della variante alla valutazione ambientale strategica.
3. L'autorità competente per la valutazione ambientale strategica, individuata ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge regionale 19 luglio 2023, n.13 (Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), ai fini del coordinamento procedurale emette il provvedimento di verifica di valutazione ambientale strategica (VAS) entro 30 giorni, dalla data di chiusura della prima conferenza di copianificazione e valutazione.

Art. 4.

(Riduzione dei termini per le varianti semplificate)

1. Per l'approvazione delle varianti semplificate di cui all'articolo 17 bis, comma 5 della l.r. 56/1977, relative esclusivamente a programmi o progetti finanziati con i fondi di cui all'articolo 1 funzionali alle finalità dei finanziamenti, che abbiano sviluppato gli interventi alla scala edilizia, i termini della conferenza di cui all'articolo 17 bis, comma 2 della l.r. 56/1977 sono così ridotti e ripartiti:

- a) 30 giorni per l'espressione del parere di cui all'articolo 17 bis, comma 2, lettera c) della l.r. 56/1977;
 - b) 15 giorni per la pubblicazione e la raccolta delle osservazioni di cui all'articolo 17 bis, comma 2, lettera d) della l.r. 56/1977 o 45 giorni in caso di assoggettamento della variante alla valutazione ambientale strategica;
 - c) 15 giorni per l'espressione del parere finale di cui all'articolo 17 bis, comma 2, lettera e) della l.r. 56/1977.
2. L'autorità competente per la VAS, individuata ai sensi dell'art. 3 comma 2 della l.r. 13/2023, ai fini del coordinamento procedurale emette il provvedimento di verifica di VAS, entro 30 giorni, dalla data di chiusura della conferenza di servizi di cui all'art. 17bis comma 2, lettera c) della l.r. 56/77.
3. Anche nel caso in cui gli interventi non siano ancora sviluppati alla scala edilizia è consentito utilizzare le procedure di cui al comma 1 per l'approvazione delle sole varianti urbanistiche funzionali alle finalità dei finanziamenti e finalizzate alla conformità dei successivi progetti sviluppati alla scala edilizia, nel caso in cui l'area d'intervento sia inferiore a dieci ettari.
4. La riduzione dei termini si applica anche agli interventi di interesse strategico regionale di cui all'articolo 2.

Art. 5.

(Termine per l'avvio dei procedimenti)

1. I procedimenti di cui agli articoli 2 e 3 possono essere motivatamente avviati anche nelle more della concessione dei finanziamenti, fatto salvo il consolidamento degli stessi ai fini dell'efficacia del provvedimento urbanistico.

Art. 6.

(Disposizioni per la città di Torino e per i capoluoghi di provincia)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente alla città di Torino ed ai capoluoghi di provincia.
2. A seguito di motivata richiesta dell'amministrazione interessata è attivata la cabina di regia finalizzata alla definizione delle azioni necessarie per una gestione più efficiente del processo urbanistico nei casi di variante generale al PRG e di nuovo PRG.
3. La cabina di regia è composta dagli assessori regionali e comunali competenti in materia urbanistica, dal consigliere della città metropolitana o della provincia interessata delegato per la stessa materia e dai vertici tecnici dei tre enti.
4. La cabina di regia può disporre la formazione di un tavolo tecnico interistituzionale a supporto per garantire lo svolgimento in tempi certi dell'iter di pianificazione urbanistica, ivi compreso il rispetto degli adempimenti di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
5. La gestione operativa della cabina di regia e dell'eventuale tavolo tecnico interistituzionale è affidata al comune interessato, responsabile del procedimento.
6. I termini della seconda conferenza di copianificazione e valutazione, previsti agli articoli 15 e 17 della l.r. 56/1977, sono ridotti da 120 a 60 giorni.

Art. 7.
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1 dello Statuto, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in relazione alle finalità di cui all'articolo 1.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, presenta una relazione alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche che descrive, in particolare:
 - a) lo stato di attuazione della legge, le disposizioni delle eventuali criticità emerse, nonché dei correttivi messi in atto;
 - b) l'entità dei contributi erogati ai comuni ai sensi dell'articolo 8 per gli adempimenti e le attività previste ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.
3. Nelle relazioni è inserita una apposita sezione contenente i dati e gli elementi idonei a una valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3.

Art. 8.
(Norma finanziaria)

1. Al fine di incentivare l'attuazione della presente legge, la Regione finanzia le varianti di cui agli articoli 3 e 4, nonché le varianti parziali attivate per la medesima finalità della legge, redatte dai comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti. Se le risorse stanziare dalla Regione nell'esercizio finanziario di riferimento lo consentono, sono finanziate anche le varianti redatte dai comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, soltanto a conclusione dei programmi di finanziamento a favore dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.
2. In fase di prima applicazione, agli oneri per la redazione delle varianti di cui agli articoli 2 e 3 di iniziativa pubblica, stimati per l'esercizio finanziario 2025 in 400.000,00 euro e per gli esercizi finanziari 2026 e 2027 in euro 500.000,00 per ciascuna annualità, si provvede con le dotazioni della missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva), Titolo 1 (Spese correnti), Capitolo 196361 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
3. Con apposito provvedimento la Giunta regionale stabilisce i criteri, le modalità di erogazione delle risorse e i termini per i comuni per la conclusione del procedimento urbanistico.
4. Per gli anni successivi al 2027, agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stanziare annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 9.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.